

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-5622 del 20/10/2017
Oggetto	Modifica non sostanziale all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 dal SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro ed adottata dalla Provincia di Bologna con determina n°2635 PG n°134570 del 16/09/2014 relativa alla società LOMECC Srl per lo stabilimento sito in comune di Valsamoggia, loc Monteveglio, via San Luca n° 11
Proposta	n. PDET-AMB-2017-5832 del 20/10/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno venti OTTOBRE 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Modifica non sostanziale all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 dal SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro ed adottata dalla Provincia di Bologna con determina n°2635 PG n°134570 del 16/09/2014 relativa alla società LOMEC Srl per lo stabilimento sito in comune di Valsamoggia, loc Monteveglio, via San Luca n° 11

Il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Aggiorna l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA² rilasciata dal SUAP Associato per i Comuni Valsamoggia e Monte San Pietro ed adottata dalla Provincia di Bologna con determina n° 2635 del 16/09/2014 (PG n°134570/2014) relativa alla società LOMEC Srl per lo stabilimento ubicato nel comune di Valsamoggia, loc Monteveglio, via San Luca n° 11 che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione all'emissione in atmosfera ³
 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali ⁴
2. E' aggiornato l'allegato A relativo alla matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006; è confermata la validità ed i contenuti dell'allegato B e gli effetti del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata del quale il presente atto costituisce modifica ed aggiornamento. Tale atto dovrà essere conservato, a cura del Gestore di impianto, unitamente all'AUA vigente.
3. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
4. Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*;

¹ Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

² Ai sensi dell' art.. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

⁴ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

5. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La società LOMEC Srl, c.f e p. iva 02620771200, avente sede legale e stabilimento in comune di Valsamoggia, loc Monteveglio, via San Luca n° 11, ha presentato in data 14/09/2017⁵ al Suap Associato per i comuni Valsamoggia e Monte San Pietro una domanda di modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente⁶ per l'attività svolta di officina meccanica per lavorazioni su centri di lavoro CNC.

Tale domanda contiene la domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale per il nuovo punto di emissione E4 per l'attività di "Pulizia di superfici metalliche con sgrassanti *non contenenti solventi*" secondo le prescrizioni stabilite dalla DGR n° 2236/09 e smi, allegato 4 punto 4.32.

L'azienda LOMEC Srl dichiara che non sono apportate modifiche allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali rispetto a quanto autorizzato e pertanto resta invariato l'allegato B dell'AUA vigente.

In applicazione della deliberazione della Giunta Regionale n.798 del 30/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per le attività di istruttoria tecnica e gestione amministrativa delle autorizzazioni ambientali, gli oneri istruttori complessivamente dovuti ad ARPAE, dalla ditta richiedente, ammontano ad € 26,00 (importo corrispondente alla comunicazione di modifica non sostanziale di autorizzazione Unica Ambientale cod. tariffa 12.04.04.01).

Si rilascia pertanto l'atto di aggiornamento dell'AUA per le modifiche non sostanziali da apportare all'impianto comprendente quanto segue:

- Nuovo allegato A relativo alla matrice emissioni in atmosfera ai sensi degli artt 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta, aggiornato con il nuovo punto di emissione E4, che sostituisce l'allegato A dell'atto di AUA n° 2635 PG n° 134570 del 16/09/2014 adottato dalla Provincia di Bologna.

Resta invariata ogni altra prescrizione contenuta nell'atto di AUA, in particolare rimane invariato l'allegato B relativo alla "matrice scarichi di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152", i tempi di scadenza e di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente di cui il presente atto costituisce aggiornamento.

Il Responsabile
U Autorizzazioni Ambientali
Stefano Stagni ⁷

⁵ Domanda di modifica non sostanziale di AUA agli atti di ARPAE con PGBO/2017/21939 del 21/09/2017 **pratica SINADOC n°27012 del 2017**

⁶ Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Associato per i comuni Valsamoggia e Monte San Pietro ed adottata dalla Provincia di Bologna con determina n°2635 PG n° 134570 del 16/09/2014

⁷ Firma apportata ai sensi:
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;
della Delega, PGBO/2016/24372 del 21/12/2016, del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna, al titolare della Posizione Organizzativa Autorizzazioni Ambientali, Stefano Stagni, per la firma dei provvedimenti autorizzatori in capo alla Unità Autorizzazioni Ambientali.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

Autorizzazione Unica Ambientale

LOMEC Srl - comune di Valsamoggia - loc Monteveglio - via San Luca n° 11

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di officina meccanica per lavorazioni su centri di lavoro CNC svolta dalla società LOMEC Srl nello stabilimento ubicato in comune di Valsamoggia, loc Monteveglio, via San Luca n° 11, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società LOMEC Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: LAVORAZIONI MECCANICHE DI PRECISIONE – CENTRI DI LAVORO CNC

Portata massima	30000 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	15 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Nebbie oleose	10 mg/Nm ³
---------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

EMISSIONE E2

PROVENIENZA: LAVORAZIONI AUTOMATICHE DI SBAVATURA

Portata massima	4000 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	15 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

EMISSIONE E3

PROVENIENZA: LAVORAZIONI MECCANICHE DI PRECISIONE – CENTRI DI LAVORO CNC

Portata massima	4400 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	15 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTINebbie oleose 10 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

EMISSIONE E4

PROVENIENZA: MACCHINA LAVAPEZZI

- La pulizia di superfici con sgrassanti *non contenenti solventi* può essere effettuata utilizzando esclusivamente detersivi in soluzione acquosa;
- Non possono aderire all'autorizzazione di carattere generale i gestori di impianti con vasche destinate al trattamento di superficie di metalli aventi un volume superiore a 30 m³ e, come tali, ricadenti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 59/05;
- Gli effluenti provenienti dalle fasi di lavaggio, che possono essere seguite da fasi di asciugatura, devono essere captati e convogliati in atmosfera. A seconda della composizione dello sgrassante utilizzato, devono essere rispettati i seguenti limiti di emissione:

Sostanze alcaline (espresse come Na ₂ O)	5	mg/Nm ³
Fosfati (espresi come PO ₄ ³⁻)	5	mg/Nm ³
Ammoniaca e ione ammonio (espresso come NH ₄ ⁺)	5	mg/Nm ³

- I consumi di detersivi, i giorni di funzionamento degli impianti, nonché l'eventuale frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro:

Data	Indicatori di attività	Quantitativo (kg/mese)
	Detersivi	
	Altro	
Data	Funzionamento impianti	Giorni di funzionamento/mese
	Impianto di sgrassaggio	
	Impianto di asciugatura	
	Altro	
Interventi di manutenzione degli impianti d'abbattimento		
	Tipo impianto	Data sostituzione filtro
		Data altri interventi
Note		

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

- L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di cui al presente punto di emissione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;
- In sede di messa a regime degli impianti dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo all'emissione mirante alla verifica del rispetto dei valori limite di emissione.

EMISSIONI DA IMPIANTI TERMICI

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici che, nello stabilimento, ricadono nella parte I dall'allegato IV alla parte quinta del DLgs 152/06 (pari a 3 MW).

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo contenuto nella norma UNI EN 13284-1:2003 + NIOSH 7401 o UNI 10263:1993 + NIOSH 7401 per la determinazione delle sostanze alcaline;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 (gravimetria/IR) + UNICHIM 759 o UNI 10263:1993 (gravimetria/IR) + UNICHIM 759 per la determinazione delle nebbie oleose;
- Metodo ISTISAN 98/2 (estensione dell'Allegato 2), NIOSH 7903 per la determinazione degli acidi inorganici (acido fosforico);
- EPA CTM-027:1997; Metodo UNICHIM 632:1984 per la determinazione dell'ammoniaca;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere

costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo

inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potrà disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. Le prese di campionamento delle emissioni per le quali è prevista periodicità di analisi, dovranno essere adeguate a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;
4. L'ARPAE, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
5. La società LOMEC Srl dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità annuale per i punti di emissione E1, E2, E3. La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate da ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.
6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta LOMEC Srl, con scritta a vernice indelebile con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata ad ARPAE.

Autorizzazione Unica Ambientale

LOMEC Srl - comune di Valsamoggia - loc Monteveglio - via San Luca n° 11

ALLEGATO B

**matrice scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al capo II del titolo IV
della sezione II della Parte Terza del DLgs 3 aprile 2006, n.152**

Classificazione dello scarico

Scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche e meteoriche di dilavamento non contaminate provenienti dall'insediamento produttivo posto in Comune di Valsamoggia, loc Monteveglio, via San Luca n° 11.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni contenute nel parere favorevole del comune di Valsamoggia Prot n° 15764 del 11/09/2014 riportato nelle pagine successive quale parte integrante e sostanziale del presente allegato B

Comune di Valsamoggia

(Provincia di Bologna)

Spett.le **Suap**
Largo Don Dossetti n. 10
40053 Valsamoggia

Spett.le **Provincia di Bologna**
Settore Ambiente – Serv. Tutela Ambientale
Via S. Felice n. 25
40122 Bologna

OGGETTO: D.p.r. n. 59/2013. Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto ditta Lomec srl, sito in Comune di Valsamoggia, Via S. Luca n. 11, loc. Monteveglio (Suap n. 1520/2013) - Trasmissione parere di competenza.

Vista la documentazione, pervenuta al prot. n. 9018/2014, le successive integrazioni del 13/05/2014 prot. n. 18768 e prot. n. 20408 del 21/05/2014;

Tenuto conto che trattasi di istanza di "Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche e meteoriche";

- di quanto contenuto nel parere Arpa acquisito al prot. n. 20137 del 19/05/2014 favorevole con prescrizioni;
- dallo stabilimento ha origine uno scarico unico, costituito dall'unione delle acque meteoriche non contaminate con le acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici, acque immesse nel reticolo idrografico superficiale (fosso non censito);
- che non è stata presentata documentazione relativa al rilascio del nulla osta in materia di impatto acustico; valutato comunque quanto contenuto nel parere ARPA e della condizione che, secondo quanto previsto nella classificazione acustica del territorio adottata, l'insediamento produttivo, rientra nella Classe V "Aree prevalentemente industriali";

Tenuto conto di quanto sopraccitato, si esprime per quanto di competenza

parere favorevole

allo scarico delle acque meteoriche non contaminate e acque domestiche con le seguenti prescrizioni:

1. l'intervento dovrà essere realizzato e mantenuto conformemente a quanto previsto negli elaborati grafici di progetto, con particolare riferimento all'impianto di depurazione ed alla corrispondente rete fognaria di adduzione;
2. entro il termine di 60 giorni dal rilascio dell'autorizzazione dovrà essere stipulato dalla Direzione aziendale apposito contratto di manutenzione programmata con un'azienda specializzata, finalizzato all'esecuzione di interventi di manutenzione periodica dell'impianto di depurazione e della fossa tipo "Imhoff", che dovrà essere svuotata con periodicità almeno annuale;
3. all'interno dello stabilimento dovranno essere sempre tenuti a disposizione mezzi di emergenza da utilizzare in caso di sversamenti accidentali per la pulizia e la protezione della rete fognaria interna;
4. lo scarico non dovrà mai produrre inconvenienti ambientali quali lo sviluppo di cattivi odori o la diffusione di aerosol;

Comune di Valsamoggia

(Provincia di Bologna)

5. nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il titolare dovrà darne immediata comunicazione all'Amministrazione comunale di Valsamoggia ed all'ARPA - Distretto di Montagna, indicando tra l'altro le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della situazione preesistente;
6. il titolare dello scarico sarà tenuto a comunicare ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente e sostanzialmente il regime e la qualità dello scarico, o comunque che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria ed il depuratore;
7. sulle aree esterne non potranno essere svolte lavorazioni di alcun tipo né deposito di materie prime e/o rifiuti tali da dare origine a fenomeni di dilavamento e conseguente inquinamento durante gli eventi meteorici;
8. lo stoccaggio delle materie prime dovrà essere condotto in condizioni tali da evitare qualsiasi contaminazione del suolo e qualsiasi sversamento accidentale dovrà essere raccolto tempestivamente evitando fenomeni di contaminazione delle diverse componenti ambientali;
9. i rifiuti prodotti dovranno essere gestiti in regime di "deposito temporaneo", secondo le condizioni dettate ai sensi dell'art. 183 comma 1 lettera bb) del D.Lgs. 152/06;
10. i contenitori o i serbatoi fissi mobili utilizzati per lo stoccaggio di materie prime e rifiuti possiedano adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche chimico-fisiche e di pericolosità di ciò che dovranno contenere e siano dotati di dispositivi di chiusura e devono essere provvisti di dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di travaso e di riempimento;
11. i rifiuti prodotti dovranno essere recuperati o smaltiti come disposto dalla vigente normativa in materia, senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
 - senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
 - senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;
12. il Titolare dell'autorizzazione allo scarico sarà tenuto al rispetto delle prescrizioni idrauliche e costruttive, anche future, eventualmente indicate dall'ente proprietario o gestore del corpo idrico ricettore; presso lo stesso Ente il Titolare dello scarico è tenuto a verificare la regolarità costruttiva ed idraulica dell'immissione;
13. dovrà essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DELL'AREA PROGRAMMAZIONE,
GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO
Dott. Andrea Diolaiti

Il tecnico istruttore:
Rambaldi Nadia

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.